SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 13 DICEMBRE 1984 [1]

# GAARM — Groupement des associations agricoles pour l'organisation de la production et de la commercialisation des pommes de terre et légumes de la région malouine ed altri contro Commissione delle Comunità europee

«Responsabilità per il diniego di una misura di salvaguardia — mercato delle patate»

Causa 289/83

## Massime

1. *Responsabilità extracontrattuale — Importazione dalla Grecia a basso prezzo di patate primizie — Inazione della Commissione*
   *(Trattato CEE, artt. 46 e 215, 2° comma; Atto d'adesione della Repubblica ellenica, artt. 130, n. 2, e 131; Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 3, e n. 26, art. 4)*

2. *Adesione di nuovi stati membri alle Comunità — Repubblica ellenica — Agricoltura — Clausola di salvaguardia — Presupposto per l'applicazione — Valutazione da parte della Commissione*
   *(Atto d'adesione della Repubblica ellenica, art. 130, n. 2)*

Nella causa 289/83,

1. GAARM — GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS AGRICOLES POUR L'ORGANISATION DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES POMMES DE TERRE ET LÉGUMES DE LA RÉGION MALOUINE, con sede in Saint-Meloir-des-Ondes,
2. ASSOCIATION DES PRIMEURISTES DE LA RÉGION MALOUINE, con sede in Cancale,
3. UNION DES COOPÉRATIVES DE PAIMPOL ET TRÉGUIER, con sede im Paimpol,
4. COOPÉRATIVE AGRICOLE «LA PAIMPOLAISE», con sede in Paimpol,
5. COOPÉRATIVE DES AGRICULTEURS DE BRETAGNE, con sede in Landerneau,
6. SOCOPRIM — SYNDICAT INDÉPENDANT DES PRIMEURISTES, con sede in Saint-Pol-de-Léon,
7. SYPA — SYNDICAT SPÉCIALISÉ DES PRODUCTEURS DE LÉGUMES DE L'ARMOR, con sede in Plouescat,
8. UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES DU NORD-FINISTÈRE, con sede in Saint-Pol-de-Léon,

1 — Lingua processuale: il francese.

9. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE «LA BAIE», con sede in Ploujean Morlaix,
10. SICA DES PRODUCTEURS DE LÉGUMES DU MORBIHAN, con sede in Plouhinec,
11. SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DE PRIMEUR DE PONT-L'ABBÉ, con sede in Pont-l'Abbé,
12. SICOMA, con sede in Marmande,
13. SICAFEL DU CLAIRACAIS, con sede in Clairac,
14. COOPÉRATIVE MARAÎCHÈRE DE L'ÎLE DE RÉ, con sede in Le-Bois-Plage-en-Ré,
15. COOPÉRATIVE AGRICOLE DE NOIRMOUTIER, con sede in Noirmoutier,
16. SYNDICAT DE DÉFENSE DE LA POMME DE TERRE, DU CHOU-FLEUR ET AUTRES LÉGUMES DE LA RÉGION DE CHÂTEAURENARD, con sede in Châteaurenard,
17. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE CAVAILLON PROVENCE PRIMEURS, con sede in Cavaillon,
18. FRUICOPROVENCE, con sede in Cavaillon,
19. UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES DE FRUITS ET LÉGUMES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, con sede in Perpignan,

con l'avv. Dominique Schmidt, del foro di Strasburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Guy Harles, centre Louvigny, 34 B IV, rue Philippe-II,

ricorrenti,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. François Lamoureux, membro del suo ufficio legale, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet,

convenuta,

causa avente ad oggetto una domanda di risarcimento a norma dell'art. 215 del trattato CEE in considerazione del danno subito dalle ricorrenti per il fatto che la Commissione si è astenuta dall'applicare gli artt. 46 e 93 del trattato CEE, 130 e 131 del trattato di adesione della Repubblica ellenica, ed i regolamenti del Consiglio nn. 17/62 e 26/62, onde far cessare delle esportazioni greche di patate,

LA CORTE (prima sezione)

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, A. O'Keeffe e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

# SENTENZA

## In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi ed argomenti delle parti si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e la fase scritta

Come le ricorrenti sostengono, già nel 1981 e nel 1982 delle vendite in perdita di patate novelle di origine greca avevano perturbato i mercati del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania.

Il 5 aprile 1983 le organizzazioni francesi di produttori di patate, ritenendo che anche nella stagione 1983 gli esportatori greci avrebbero effettuato del dumping sui mercati della Comunità, chiedevano alla Commissione «di prendere effettivamente le misure necessarie ed efficaci per evitare assolutamente il ripetersi delle pratiche discriminatorie denunziate nel 1981 e nel 1982».

Con telex 22 aprile 1983, la Commissione rispondeva che i suoi uffici stavano studiando attentamente il problema e che non avrebbero mancato di darvi opportuno seguito.

Il 2 giugno 1983, le organizzazioni francesi di produttori di patate comunicavano alla Commissione che le quotazioni delle patate novelle sui mercati tedesco, britannico e francese crollavano in seguito alle importazioni del prodotto greco il quale, a loro parere, era sovvenzionato dal governo greco. Il giorno stesso il governo francese esprimeva l'augurio che la Commissione adottasse, il più rapidamente possibile, opportuni provvedimenti per porre rimedio a tale situazione.

Il 9 giugno 1983 il governo francese chiedeva alla Commissione di adottare una clausola di salvaguardia nei confronti delle patate novelle provenienti dalla Grecia. Analoga domanda veniva presentata dal governo del Regno Unito il 20 giugno 1983. La Commissione non accoglieva dette domande.

Il 20 giugno 1983, due associazioni di produttori di patate, la «Société d'initiatives et de coopération agricoles», con sede in Kerisnel (Saint-Pol-de-Léon), e la «Société interprofessionnelle des producteurs et expéditeurs de fruits, légumes, bulbes et fleurs d'Ille-et-Vilaine», con sede in Saint-Meloir-des-Ondes, proponevano un ricorso basato sugli artt. 175 e 215, 2° comma, del trattato CEE (Causa 114/83).

Una domanda di provvedimenti urgenti, proposta dalle suddette associazioni il 1° luglio 1983, veniva respinta dal presidente della Corte di giustizia con ordinanza 12 luglio 1983, il che induceva le stesse associazioni a rinunciare all'azione basata sull'art. 175 del trattato CEE.

Con «memoria di replica e dichiarazione di intervento volontario e principale», depositata il 2 settembre 1983 dall'avvocato delle ricorrenti nella causa 114/83,

altre 25 organizzazioni francesi di produttori di patate dichiaravano di voler intervenire in via principale nel procedimento.

Con ordinanza 19 ottobre 1983 la Corte respingeva l'istanza d'intervento poiché le conclusioni ivi formulate esulavano dall'ambito delle conclusioni del ricorso originario e, in quanto esse miravano a sostenere le conclusioni delle ricorrenti, faceva difetto l'interesse delle istanti con riguardo alle conclusioni di una delle ricorrenti.

Il 23 ottobre 1983 le 25 società la cui istanza d'intervento nella causa 114/83 era stata respinta proponevano ricorso in base all'art. 215, 2° comma, del trattato CEE.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con ordinanza 20 giugno 1984 essa ha rimesso la causa alla prima sezione.

Con ordinanza 10 luglio 1984, emessa dalla prima sezione in base all'art. 38, § 7, del regolamento di procedura, il ricorso è stato dichiarato irricevibile in quanto proposto dalle seguenti associazioni:

— Uni Pro Vend, con sede in Marmande,

— Groupement des producteurs de pommes de terre de primeur du bassin de l'Adour, con sede in Dax,

— Sorep — Syndicat pour l'organisation économique des productions, con sede in Hyères,

— Groupement de producteurs du Sud-Est de fruits et légumes pour la conserve et le marché du frais, con sede in Orange,

— Syndicat pour l'organisation économique des producteurs de fruits et légumes du Roussillon, con sede in Perpignan,

— Syndicat des producteurs de légumes et fruits de la Basse-Vallée du Gardon, con sede in Meynes,

che alla data suddetta non avevano ancora regolarizzato l'atto introduttivo con la produzione del loro statuto e della prova del mandato conferito all'avvocato.

## II — Le conclusioni delle parti

Le *ricorrenti* concludono che la Corte voglia:

— dichiarare che la Comunità è responsabile, a norma dell'art. 215, 2° comma, del trattato di Roma, nei confronti delle ricorrenti dell'omissione colposa della Commissione;

— condannare la Comunità a versare alle ricorrenti, in via provvisionale, la somma di 5 000 000 di franchi;

— incaricare un perito di sua fiducia di determinare, dopo aver assunto tutte le necessarie informazioni, il danno contabile, commerciale e finanziario subito dalle ricorrenti;

— consentire alle ricorrenti di determinare definitivamente l'entità del risarcimento loro dovuto dopo il deposito della relazione peritale;

— condannare la convenuta a tutte le spese di causa, comprese le spese relative alle trasferte e alla preparazione del fascicolo e l'onorario dell'avvocato.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare irricevibile il ricorso e, in subordine, respingerlo;

— condannare le ricorrenti alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

*Sulla ricevibilità del ricorso*

La *Commissione* eccepisce l'irricevibilità del ricorso deducendo che le ricorrenti non hanno interesse ad agire. Esse non hanno dimostrato di essere produttori o cooperative di produzione e fanno in realtà valere, in quanto associazioni professionali che si occupano, in base ai loro statuti, dello smercio di ortofrutticoli, un diritto collettivo al risarcimento di un danno concernente gli interessi degli associati, il che non è ammesso dalla giurisprudenza della Corte. Anche se fosse provato l'interesse ad agire delle ricorrenti, in quanto produttori, esse non potrebbero chiedere il risarcimento di un danno che concerne tutti i produttori francesi di patate novelle. Se invece si ammettesse il loro interesse ad agire in quanto società commerciali, ciò non toglierebbe che esse non hanno precisato in qual modo i danni cui si richiamano riguardino direttamente le loro attività statutarie.

Le *ricorrenti* ribattono che, come si desume dai loro statuti, esse sono associazioni di produttori che acquistano la proprietà dei prodotti conferiti dai produttori e li vendono all'ingrosso. Esse sostengono inoltre di chiedere il risarcimento non già dei danni subiti da tutti i produttori, ma del danno da loro stesse subito.

*Nel merito*

Le *ricorrenti* assumono che le esportazioni greche di patate nella stagione 1983 sono state sovvenzionate dallo stato greco nell'ambito di un'organizzazione di cui facevano parte lo stato, i produttori e taluni intermediari (nella fattispecie, la società Agrex). Dette esportazioni, effettuate a prezzi estremamente bassi, hanno causato una grave crisi sui mercati della Francia, della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito.

Gli aiuti concessi dalla Grecia ai propri esportatori sono contrari tanto al trattato di Roma ed alle norme adottate per la sua attuazione, quanto al trattato d'adesione della Grecia, in quanto gli aiuti stessi provocano una grave discriminazione fra produttori della Comunità, danneggiano sotto il profilo della concorrenza il prodotto analogo di un altro stato membro, alterano la concorrenza favorendo gli esportatori greci sui mercati inglese, tedesco e francese ed infine, essendo aumentati dal 1981 al 1983, anziché diminuire, trasgrediscono il principio di degressività di cui all'art. 69 del trattato d'adesione.

La Commissione, pur essendo ben informata di dette trasgressioni, si è ingiustamente astenuta dall'intervenire, benché disponesse dei mezzi per far applicare il trattato di Roma e il trattato d'adesione.

Fra questi mezzi vanno annoverati:

— l'adozione di misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 130 del trattato d'adesione. In proposito, ricorrevano tutti i presupposti per l'adozione di una misura di salvaguardia. Il volume delle importazioni greche era molto elevato e rappresentava in Gran Bretagna, nella seconda metà del mese di giugno del 1983, dal 25 al 35 % delle importazioni complessive britanniche di patate novelle; i prezzi del prodotto greco erano inferiori a quelli dei prodotti di qualità analoga degli

altri stati membri; la perturbazione dei mercati era causata da dette importazioni, come dimostra il fatto che, ad esempio sul mercato di Londra, i prezzi erano rimasti stabili fino alla prima settimana di giugno, malgrado l'esistenza di forti scorte di patate conservate, e che essi sono crollati solo in seguito all'arrivo di grandi quantità di patate novelle greche;

— l'adozione di raccomandazioni rivolte, a norma dell'art. 131 dello stesso trattato, all'autore di pratiche di dumping, «onde porvi fine»;

— l'adozione di misure ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17/62, dato che la Commissione può accertare anche d'ufficio se sia stata commessa una trasgressione delle norme sulla concorrenza;

— il potere di accertare, anche d'ufficio, in forza dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 26/62, recante applicazione di determinate norme sulla concorrenza alla produzione ed al commercio delle derrate agricole, se determinati accordi, decisioni e pratiche siano escluse dal campo d'applicazione dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE, in forza del n. 1 dello stesso regolamento;

— l'adozione di decisioni ai sensi dell'art. 93, n. 2, del trattato CEE, onde obbligare uno stato membro a sopprimere od a modificare un aiuto incompatibile col mercato comune;

— l'adozione di decisioni ai sensi dell'art. 46 del trattato CEE, onde restaurare la concorrenza lesa da «un'organizzazione nazionale del mercato» per un prodotto in uno stato membro.

Il procedimento per trasgressione avviato ai sensi dell'art. 169 nei confronti della Grecia, per mancata notifica degli aiuti, non può affatto modificare l'assunto che la Commissione non si è valsa dei mezzi a sua disposizione. Questo procedimento è stato infatti avviato il 4 luglio 1983, mentre l'esistenza degli aiuti greci era già stata denunziata nel 1981 e nel 1982, l'attenzione della Commissione era stata richiamata sin dal 5 aprile 1983 sulla possibilità che detti aiuti venissero nuovamente concessi per la stagione 1983 e la Commissione era stata informata, al più tardi il 2 giugno 1983, della loro effettiva applicazione.

Il mancato intervento della Commissione ha consentito il determinarsi e la conservazione di uno squilibrio per la capacità concorrenziale delle ricorrenti sui mercati francese, inglese e tedesco della patata novella. Con la sua inazione, la Commissione ha quindi trasgredito l'art. 155 del trattato CEE, il quale le impone di vigilare sull'applicazione di detto trattato, ed ha gravemente trasgredito il principio superiore d'uguaglianza, il che rende particolarmente grave il suo comportamento illegittimo.

Le ricorrenti hanno quindi il diritto di far valere la responsabilità della Comunità a norma dell'art. 215, 2° comma, del trattato CEE, dato il comportamento illegittimo della Commissione, caratterizzato da un'omissione illecita e deliberata.

È stato provato che le patate greche, offerte a prezzi estremamente bassi grazie alle sovvenzioni dello stato, hanno causato il crollo delle quotazioni sui mercati inglese, tedesco e francese e che tale crollo ha obbligato le ricorrenti a vendere in perdita oppure a rinunziare alle esportazioni. Dato che questo risultato avrebbe potuto essere evitato se la Commissione avesse vigilato sull'applicazione

delle disposizioni dei trattati CEE e d'adesione, ne consegue che la Comunità è tenuta a risarcire il danno subito dalle ricorrenti. L'argomento secondo cui i produttori francesi avrebbero potuto limitare i danni, astenendosi dal raccogliere le patate novelle e vendendole in seguito come patate comuni, è infondato. Non si può infatti ragionevolmente pretendere che i produttori francesi rinunzino alle vendite molto remunerative di patate novelle per lasciare posto ad importazioni greche sovvenzionate.

Il danno subito dai produttori francesi a causa delle importazioni di patate greche vendute a bassissimo prezzo sui mercati degli stati membri deriva sia dalle mancate esportazioni nel Regno Unito e nella Repubblica federale di Germania sia dal lucro cessante dovuto alla crisi del mercato. Esso ammonta a 94 894 410 franchi per il lucro cessante ed a 7 000 000 di franchi per le mancate esportazioni nella Repubblica federale di Germania. Non è indicato un importo preciso per quanto riguarda le mancate esportazioni nel Regno Unito.

Le ricorrenti si riservano di versare agli atti, ciascuna per quanto la riguarda, i documenti da cui risulta la quota individuale di ciascuna del danno complessivo subito dai produttori francesi.

La *Commissione* ribatte come segue agli assunti delle ricorrenti:

1) essa non era affatto obbligata ad adottare un provvedimento in forza delle disposizioni indicate nel ricorso;

2) anche volendo ammettere ch'essa abbia trasgredito delle norme di diritto comunitario, non si tratterebbe della trasgressione di norme giuridiche superiori intese a proteggere i singoli;

3) il danno non è stato provato e comunque non vi è alcun nesso causale tra l'asserita trasgressione e il danno.

Circa il primo punto, essa esamina particolareggiatamente le disposizioni nominate dalle ricorrenti.

A proposito della mancata applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 130 del trattato d'adesione, non ci si trovava di fronte ad una «perturbazione grave» del mercato che potesse giustificare vuoi l'istituzione di una tassa compensativa, vuoi la sospensione delle esportazioni.

In particolare:

— le patate novelle greche costituiscono solo il 5 % circa delle importazioni complessive effettuate dagli stati membri della Comunità e il 10 % degli scambi intracomunitari;

— i prezzi del prodotto greco non sono in generale inferiori a quelli dei prodotti della stessa qualità degli altri stati membri;

— nel 1983 le scorte di patate comuni erano ancora abbondanti anche alla fine del mese di giugno ed il loro prezzo, molto inferiore a quello delle patate novelle, ed il clima piuttosto freddo hanno favorito il loro consumo a svantaggio di queste ultime i cui prezzi sono crollati.

La situazione del mercato non obbligava quindi la Commissione ad adottare, tenuto conto dell'entità limitata delle partite, un provvedimento tanto eccezionale come quello di far cessare o di tassare le importazioni dalla Grecia.

Per quanto riguarda l'art. 131 del trattato d'adesione, esso non si applica alle patate novelle, ma può essere fatto valere

unicamente per i prodotti per i quali provvedimenti transitori o in deroga al trattato sono comtemplati dal trattato d'adesione, il che non vale per le merci di cui trattasi.

L'art. 3 del regolamento n. 17/62 non obbliga la Commissione a porre fine all'infrazione accertata; le ricorrenti inoltre non hanno mai presentato alla Commissione una domanda basata su detto articolo. Quanto all'art. 2, n. 3, del regolamento n. 26/62, questa disposizione riguarda unicamente le modalità d'applicazione del n. 2 dello stesso articolo, il quale a sua volta si riferisce unicamente alla delimitazione del campo d'applicazione dell'art. 85, n. 1, alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli. Non si può quindi trarre da questa disposizione alcun obbligo per la Commissione di porre fine alle pratiche denunziate.

Inoltre, le asserzioni delle ricorrenti circa le attività della società Agrex sono infondate, poiché questo ente si occupa dello smercio degli agrumi e non delle patate novelle.

Per quanto riguarda l'art. 93, n. 2, il soprammenzionato regolamento n. 26/62 non contempla l'applicazione di questa disposizione nel campo dell'agricoltura. Del resto, anche ammettendo che questa disposizione si applichi quanto meno ai prodotti che non fanno parte di un'organizzazione comune dei mercati, va rilevato che, con ordinanza 11 luglio 1979 nella causa 59/79, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso per carenza diretto contro la Commissione che non aveva dichiarato incompatibile con l'art. 92 un determinato aiuto. In base alle informazioni che la Commissione ha potuto raccogliere, il governo greco ha rinunciato nel 1983 a versare — come inizialmente intendeva — aiuti all'esportazione al termine della stagione di vendita delle patate novelle.

Anche ammettendo, infine, che l'art. 46 si possa ancora applicare dopo la fine del periodo transitorio, le ricorrenti non hanno dimostrato che i prodotti greci siano «disciplinati da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro stato membro».

Sul secondo punto la Commissione ricorda, ad ogni buon fine, l'ampio potere discrezionale riconosciutole dalla Corte, in particolare per l'applicazione dell'art. 226 del trattato CEE, il quale equivale all'art. 130 del trattato d'adesione della Repubblica ellenica.

Secondo la giurisprudenza della Corte, l'esercizio di un potere del genere fa sorgere la responsabilità della Comunità solo in caso di trasgressione grave di una norma giuridica superiore che protegga i singoli. Orbene, le ricorrenti non hanno dedotto la trasgressione di alcun principio generale del diritto comunitario, né hanno provato che l'asserita trasgressione derivi da un errore sostanziale o da un errore manifesto della Commissione.

La Commissione contesta infine il sussistere del danno, dato che le variazioni delle quotazioni registrate nel 1983 non hanno nulla di eccezionale. Queste variazioni sono un dato che i produttori di una merce tanto sensibile alla congiuntura, ed in particolare alle condizioni climatiche, dovrebbero includere nelle loro previsioni, in mancanza di un'organizzazione comune dei mercati. La Commissione non può garantire la stabilità dei prezzi sul mercato delle patate novelle e non è quindi tenuta a risarcire il danno relativo al lucro cessante e, in via generale, ai rischi commerciali.

Il danno non ha nulla di specifico e non sembra nemmeno diretto in quanto le ricorrenti hanno concorso a determinarlo procedendo alla raccolta immediata delle patate novelle, anziché venderle in seguito come patate comuni.

Infine non è affatto provato che siano i prezzi dei prodotti greci quelli che hanno causato il ribasso dei prezzi sui principali mercati di destinazione e la vera causa della crisi va ricercata nell'entità delle scorte di patate comuni e nella concentrazione delle offerte di varia origine durante il mese di giugno del 1983.

IV — La fase orale

Le parti hanno svolto difese orali all' udienza dell'11 ottobre 1984.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 novembre 1984.

## In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 ottobre 1983, la GAARM — Groupement des associations agricoles pour l'organisation de la production et de la commercialisation des pommes de terre et légumes de la région malouine, con sede in Saint-Meloir-des-Ondes, e altre 18 associazioni francesi di produttori di patate novelle hanno proposto un ricorso avente ad oggetto una domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 215, 2° comma, del trattato CEE.

2 Le ricorrenti chiedono che sia riparato il danno che avrebbero subito per il fatto che la Commissione si è astenuta — a loro parere a torto — dall'adottare i necessari provvedimenti, vuoi per far cessare le importazioni di patate novelle greche sui mercati tedesco, britannico e francese, vuoi per obbligare il governo greco a sospendere le sovvenzioni ch'esso avrebbe concesso all' esportazione di detta merce. L'inerzia della Commissione avrebbe causato il crollo delle quotazioni su detti mercati, date le grandi quantità di patate novelle greche che vi sarebbero state importate, e avrebbe quindi recato un grave danno alle interessate, le quali non sarebbero più riuscite a vendere le patate francesi sui mercati stessi e sarebbero state obbligate a distruggerle.

3 La Commissione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, deducendo che le ricorrenti, le quali in primo luogo non avrebbero dimostrato di essere produttori o cooperative di produzione, fanno in realtà valere un diritto collettivo al risarcimento di un danno riguardante gli interessi patrimoniali personali dei produttori associati, mentre la giurisprudenza della Corte non ammette

l'esistenza di un diritto siffatto (sentenza 18. 3. 1975, Union Syndicale/Consiglio, 72/74, Racc. pag. 401).

4 Dalle conclusioni delle ricorrenti non si desume tuttavia che esse intendano agire in qualità di produttori né è possibile ricavare detta qualità dai loro statuti, che esse hanno versato agli atti. Per contro, le ricorrenti hanno dichiarato di avere la qualità di unioni di produttori, cui viene trasferita la proprietà dei conferimenti dei produttori e che vendono i prodotti stessi sui mercati all'ingrosso. Esse hanno anche precisato di chiedere non il risarcimento dei danni subiti da tutti produttori associati, ma il risarcimento dei danni da loro stesse sofferti.

5 Ciò premesso, non si può contestare alle ricorrenti il diritto di agire per danni, qualora l'azione promossa sia basata sul danno ch'esse avrebbero subito in qualità di commercianti di patate novelle.

6 I mezzi dedotti dalle ricorrenti riguardano in primo luogo l'assunto secondo cui la Commissione avrebbe commesso una trasgressione del diritto comunitario astenendosi, di fronte ad una situazione caratterizzata da massicce importazioni di patate novelle greche che fruivano di una sovvenzione statale all'esportazione, dall'adottare provvedimenti atti a neutralizzare le conseguenze negative della situazione stessa.

7 Fra i provvedimenti che, secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe dovuto adottare, va annoverata anzitutto una misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 130, n. 2, dell'atto d'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea. Questa disposizione, nel 3° comma, stabilisce infatti quanto segue:

«Nel settore dell'agricoltura, quando il mercato di uno stato membro è perturbato gravemente o rischia di esserlo a seguito degli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia, la Commissione delibera sulla richiesta d'applicazione di misure adeguate presentata da uno stato membro, entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta. Le misure decise sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate ed in particolare dei problemi di trasporto.»

8 Benché le ricorrenti sostengano che la situazione indicata nel n. 2 dell'art. 130 esisteva in tre mercati nazionali, cioè quelli della Germania, della Francia e del Regno Unito, dal fascicolo emerge che solo due stati, cioè la Francia e il Regno Unito, hanno chiesto, il 9 giugno e, rispettivamente, il 20 giugno 1983, di essere autorizzati ad adottare misure di salvaguardia.

9 La domanda presentata dal governo francese non era basata su gravi perturbazioni dovute all'importazione di patate greche in Francia, bensì su vendite massicce di patate greche in altri paesi, in particolare sul mercato britannico. Queste vendite avrebbero cacciato da detto mercato le patate francesi e di conseguenza appesantito il mercato francese di patate che non potevano più essere smerciate nel Regno Unito.

10 Risulta quindi che il rischio di perturbazione del mercato francese non può essere isolato da quello che riguardava il mercato britannico e che dava luogo alla riduzione degli sbocchi per le patate francesi. Si deve perciò esaminare il problema dell'eventuale applicazione di clausole di salvaguardia principalmente con riguardo alla situazione del mercato britannico.

11 In proposito, la Commissione non ha ritenuto che, a causa della loro quantità o del loro prezzo, le patate provenienti dalla Grecia perturbassero o rischiassero di perturbare gravemente il mercato britannico. Dinanzi a questa Corte essa ha sostenuto che le vere ragioni del crollo delle quotazioni sul mercato britannico erano l'esistenza di scorte cospicue di patate comuni nonché la concentrazione di offerte di varia provenienza in un periodo molto breve. Si deve quindi accertare se, in vista dei dati in suo possesso il 20 giugno 1983, la Commissione potesse astenersi dall'adottare i provvedimenti di cui trattasi.

12 Va osservato anzitutto che, dato che la produzione di patate comuni era stata molto abbondante nell'autunno del 1982, all'inizio della stagione delle patate novelle erano disponibili grandi quantità di patate comuni, come è dimostrato dal fatto che, secondo statistiche del ministero britannico dell' agricoltura, prodotte dalla Commissione, le partite residue di patate comuni ammontavano ancora, il 22 giugno 1983, a circa 60 000 tonnellate, mentre il 22 giugno 1982 esse erano state di sole 30 000 tonnellate.

13 La presenza di grandi quantità di patate comuni, il cui prezzo corrisponde generalmente ad un terzo di quello delle patate novelle, non manca di influire fortemente sul prezzo di queste. Dalle statistiche soprammenzionate si evince infatti che, già all'inizio della stagione 1983, cioè molto prima che la merce greca giungesse sul mercato, le quotazioni delle patate novelle erano inferiori a quelle iniziali della stagione 1982. Un ribasso delle quotazioni avviene del resto ogni anno sul mercato britannico nel mese di giugno, come conseguenza perfettamente normale della concentrazione in tale periodo di offerte di varia provenienza (Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Jersey, Turchia).

14 Nella decisione 1° luglio 1983, con cui respingeva la domanda d'applicazione di misure di salvaguardia presentata dal governo del Regno Unito, la Commissione dichiarava anzitutto:

«che il mercato britannico delle patate novelle è tradizionalmente rifornito con importazioni da determinati paesi terzi, fra cui Cipro, l'Egitto e la Spagna; che nel corso della presente stagione le importazioni dalla Grecia previste costituiscono solo il 10 % del totale».

Pur ammettendo che il prezzo dei prodotti greci era inferiore a quello dei prodotti concorrenti, essa dichiarava poi:

«che questa differenza, dovuta alle caratteristiche varietali e qualitative delle merci delle varie provenienze, non ha affatto influito sull'andamento dei prezzi dei prodotti britannici, né su quello dei principali paesi terzi fornitori, i cui livelli sono rimasti stabili nell'ultima decade; che in particolare i prezzi dei prodotti britannici si trovano ad un livello nettamente superiore a quello rilevato nello stesso periodo della stagione 1981, stagione paragonabile a quella in corso».

15 Queste valutazioni si basano su accertamenti di fatto che sono esatti. Dalle statistiche del Potatoes Marketing Board si desume infatti che le importazioni greche sul mercato britannico sono state, nel periodo 1°-11 giugno 1983, di 220 tonnellate su un totale di 34 675 tonnellate smerciate su detto mercato, e, nel periodo 11-17 giugno, di 3 754 tonnellate su un totale di 35 302 tonnellate. Solo nella settimana dal 18 al 24 giugno esse hanno raggiunto il livello di 10 402 tonnellate su un totale di 42 516 tonnellate smerciate.

16 Di fronte a questi dati, la Commissione aveva quindi ragione di concludere che, anche se il loro prezzo è inferiore a quello delle merci concorrenti, le patate greche, data la loro scarsa entità, non avevano potuto causare un movimento di ribasso generale nel periodo precedente la presentazione della domanda di applicazione di misure di salvaguardia. Non si può nemmeno sostenere, a differenza di quanto fanno le ricorrenti, che l'annunzio dell'arrivo di grandi quantità di patate greche, previsto per il periodo successivo al 17 giugno 1983, abbia potuto far cadere i prezzi già il 7 giugno 1983.

17 Si deve poi stabilire se la Commissione potesse ragionevolmente ritenere che le rilevanti partite di patate greche che dovevano essere importate dopo il 20 giugno 1983 non avrebbero gravemente perturbato il mercato britannico.

18 In proposito va rilevato che, in base all'esperienza acquistata negli anni precedenti, la Commissione poteva prevedere che, anche se circa 30 000 tonnellate di patate greche non fossero state importate, la domanda del mercato, che negli anni 1981 e 1982 si era stabilizzata per il mese di giugno attorno alle 90 000 tonnellate, avrebbe fatto sì che il loro posto fosse preso da patate di altra provenienza, e che la situazione del mercato non ne sarebbe stata modificata in misura notevole.

19 La Commissione poteva inoltre tener conto del fatto che nel 1981, quando i prezzi di mercato erano ancora inferiori, il governo del Regno Unito non aveva ritenuto di trovarsi di fronte ad una grave perturbazione del mercato britannico.

20 Tenuto conto di queste circostanze, si deve concludere che la Commissione poteva legittimamente ritenere che il ribasso dei prezzi prevedibile non sarebbe avvenuto «a seguito degli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia», per dirla con l'art. 130, n. 2, 3° comma, dell'atto d'adesione, e che, rifiutando di autorizzare l'applicazione di una misura di salvaguardia, essa non è andata oltre i limiti del potere discrezionale che le spetta quando si tratta di valutare dei dati di carattere economico.

21 Le ricorrenti sostengono del pari che le esportazioni di patate greche hanno costituito oggetto di pratiche concordate fra i produttori e gli esportatori greci, in contrasto con l'art. 85 del trattato CEE, e che la Commissione, a norma dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 17/62, avrebbe dovuto accertare, anche d'ufficio, la trasgressione e obbligare le imprese interessate a

porvi fine, dopo aver stabilito ch'esse non potevano fruire delle facilitazioni contemplate dal regolamento del Consiglio n. 26/62.

22 Nel loro carteggio con la Commissione, le ricorrenti non hanno tuttavia mai suffragato le loro asserzioni relative alla trasgressione delle norme sulla concorrenza con elementi di fatto e di diritto che dimostrassero l'esistenza di accordi incompatibili con l'art. 85 del trattato CEE. Gli argomenti svolti ed i documenti versati agli atti dalle ricorrenti nella presente causa non possono comunque essere presi in considerazione per valutare il comportamento della Commissione, il quale dev'essere giudicato unicamente con riguardo alle informazioni di cui essa disponeva al momento in cui le venne chiesta l'autorizzazione ad adottare una misura di salvaguardia.

23 All'udienza la Commissione ha inoltre precisato di non essere rimasta inattiva quando le ricorrenti hanno affermato che vi erano degli accordi in contrasto con le norme sulla concorrenza del trattato, bensì ha inviato in Grecia un ispettore il quale non ha cionondimeno trovato tracce di accordi fra imprese nel settore delle patate novelle.

24 Stando così le cose, non si può far carico alla Commissione di non aver adottato alcuna decisione ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17/62.

25 Nemmeno è pertinente il richiamo all'art. 131 dell'atto d'adesione, secondo il quale la Commissione, «entro la scadenza della durata di applicazione delle misure transitorie definite in ciascun caso ai sensi del presente atto», a richiesta di uno stato membro o di qualsiasi altro interessato può rivolgere raccomandazioni all'autore di una pratica di dumping per porvi termine. Dato infatti che nessuna misura transitoria è contemplata per le patate novelle, si deve ritenere che nei confronti di questa merce vanno applicate le disposizioni normali del trattato.

26 Secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe potuto del pari decidere, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del trattato CEE, che la Grecia doveva sopprimere le sovvenzioni all'esportazione di patate.

27 Senza che sia necessario pronunziarsi sull'esistenza di queste sovvenzioni, è sufficiente ricordare, a proposito di questo mezzo, che ai sensi dell'art. 42 del trattato CEE, «le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio» e che l'art. 4 del regolamento del Consiglio n. 26/62, il quale ha dichiarato validi per i prodotti agricoli i nn. 1 e 3 dell'art. 93, non ha disposto nello stesso senso per l'art. 92, il quale vieta le sovvenzioni statali, né per il n. 2 dell'art. 93, il quale attribuisce alla Commissione il potere di decidere che uno stato deve sopprimere o modificare le sovvenzioni stesse. Dato che le patate non sono soggette ad un'organizzazione comune dei mercati, l'art. 4 soprammenzionato è finora il solo che si possa applicare nei loro confronti.

28 Secondo le ricorrenti, la Commissione attingerebbe infine dall'art. 46 del trattato CEE un autonomo potere di decisione, cioè il potere di fissare un' imposta compensativa sulle importazioni, onde ristabilire l'equilibrio della concorrenza che sia stato compromesso «da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro».

29 Viste le considerazioni che precedono, e in particolare quelle riguardanti i presupposti per l'adozione di misure di salvaguardia a norma dell'atto d'adesione della Repubblica ellenica, va detto che l'equilibrio della concorrenza sui mercati britannico e francese, ai sensi dell'art. 46 del trattato CEE, non appare compromesso in modo tale da giustificare l'istituzione di imposte compensative in forza di detta disposizione.

30 Nemmeno si può ritenere che l'equilibrio della concorrenza sia stato compromesso sul mercato tedesco, per il quale, peraltro, il governo della Repubblica federale non ha chiesto di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia. Si deve infatti rilevare che, se i presupposti per l'applicazione dell'art. 46 del trattato CEE non sussistevano sul mercato britannico, sul quale le importazioni di patate novelle greche ammontavano al 12,6 % del totale delle importazioni, a maggior ragione essi non potevano sussistere sul mercato tedesco, dove le importazioni non superavano il 5 % del totale.

31 Si deve pertanto concludere che la Commissione non era tenuta ad adottare l'uno o l'altro dei vari provvedimenti che le ricorrenti le fanno carico di non aver adottato.

32 Il ricorso va perciò respinto.

Sulle spese

33 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

**1° Il ricorso è respinto.**

**2° Le ricorrenti sono condannate alle spese.**

Bosco O'Keeffe Joliet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 13 dicembre 1984.

Per il cancelliere
D. Louterman
amministratore

Il presidente della Prima Sezione
G. Bosco